

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/03/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36043-come-risolvere-il-problema-della-justizia-civile-in-italia-progetto-di-riforma-del-codice-di-procedura-civile-concepito-ed-elaborato-da-un-giovane-avvocato-una-justizia-civile-pi-veloce-senza-s>

Autore: Palma Giuseppe

**Come risolvere il problema della giustizia civile in Italia.
progetto di riforma del codice di procedura civile concepito
ed elaborato da un giovane avvocato: una giustizia civile
più veloce senza sacrificare la Costituzione**

COME RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE IN ITALIA.

PROGETTO DI RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE CONCEPITO ED ELABORATO DA UN GIOVANE AVVOCATO:

Una giustizia civile più veloce senza sacrificare la Costituzione.

Articolo a cura dell'Avv. Giuseppe PALMA del foro di Brindisi

Svolgo la professione di Avvocato ormai da più di cinque anni, e di atti del processo civile ne ho scritti davvero tantissimi, ma ancor di più sono le udienze civili e penali cui ho partecipato in rappresentanza e in sostituzione dello studio legale con il quale collaboro.

Essendo quindi un “giurista di trincea”, oltre che di pensiero, con il presente lavoro mi permetto di suggerire alla politica un personale progetto di riforma del codice di procedura civile, riforma che si rende indispensabile se vogliamo arrestare la “deriva sudamericana” del nostro sistema giudiziario e, soprattutto, se vogliamo ritornare ad attrarre investimenti a medio-lungo termine da parte delle aziende straniere (ma anche italiane), comprensibilmente esasperate dalla illogicità della lungaggine dei processi civili nel nostro Paese e ormai in continua diaspora verso mete più attrattive. Ciononostante, è bene ammettere che il codice di procedura civile italiano è scritto benissimo ed è un ottimo codice, quindi, perché si raggiunga l’obiettivo di velocizzare i tempi della giustizia civile, è sufficiente – a mio modesto parere - apportare solo alcuni piccoli ma significativi “ritocchi” ad alcune disposizioni del codice. Credetemi, è proprio così... servono solo piccoli ma significativi “aggiustamenti”!

Preciso che si tratta di proposte che andranno a sacrificare sia il lavoro degli avvocati che quello dei magistrati, tuttavia, ed è bene dircelo, sono le uniche modifiche ragionevoli che si possono apportare senza insistere con ripetuti e vergognosi

tentativi di limitare il ricorso alla giurisdizione, tentativi del tutto incostituzionali e altamente lesivi del diritto di difesa del cittadino, diritto – ricordiamocelo - costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

Ecco qui di seguito le modifiche che ho pensato di apportare all'attuale formulazione del codice di procedura civile, proposte che rivolgo all'attenzione sia del Governo che del Parlamento.

1) Art. 163 bis co. I c.p.c.

disposizione attualmente vigente

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Art. 163 bis co. I c.p.c.

disposizione da me proposta

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di **settanta** giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di **centotrenta** giorni se si trova all'estero.

2) Art. 183 co. VI n. 1, 2 e 3 c.p.c.

disposizione attualmente vigente

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Art. 183 co. VI n. 1, 2 e 3 c.p.c.

disposizione da me proposta

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di ulteriori **quindici** giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori **quindici** giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori **dieci** giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

3) **Art. 189 co. I c.p.c.**
disposizione attualmente vigente

Il giudice [...] invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma.

Art. 189 co I. c.p.c.
disposizione da me proposta

Le parti, entro quindici giorni dall'udienza in cui il giudice ha dichiarato di ritenere la causa matura per la decisione, depositano in cancelleria il foglio di precisazione delle conclusioni che intendono sottoporre al Tribunale. Le conclusioni devono essere rassegnate dalle parti nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma.

4) **Art. 190 co. I e II c.p.c.**
disposizione attualmente vigente

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
 Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

Art. 190 co. I e II c.p.c.
disposizione da me proposta

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di **trenta** giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i **quindici** giorni successivi.
 Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a **quindici** giorni.

- 5) **Art.190 bis c.p.c**
 Vecchia formulazione abrogata
 dall'art. 63 del D.Lgs 19/2/1998 n. 51.

Art. 190 bis c.p.c.
disposizione da me proposta

Il giudice, senza limitare in alcun modo i diritti e le facoltà delle parti e senza creare a queste pregiudizio alcuno sulle loro istanze istruttorie, decide la causa entro e non oltre il termine perentorio di un anno dalla data della prima udienza. Il presente comma si applica anche ai processi dinanzi alla Corte d'Appello.

Per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione, il termine perentorio cui al comma precedente è aumentato di otto mesi.

Per i giudizi davanti al giudice di pace, il termine perentorio cui al primo comma è ridotto di due mesi.

I commi precedenti si applicano anche per i processi nelle materie di cui all'art. 409 e seguenti oltre che per i procedimenti di volontaria giurisdizione.

Dal computo dei termini previsti dai commi precedenti sono esclusi sia i termini di sospensione feriale che quelli relativi ad eventuali sospensioni o interruzioni del processo, sia i termini necessari a garantire l'eventuale integrazione del contraddittorio.

- 6) Ridurre i termini di sospensione feriale, i quali, benché utilissimi e assolutamente necessari per il “polmone” dell’intero sistema giustizia, sono attualmente di ben 45 giorni (1° agosto – 15 settembre). La mia proposta consiste nella loro riduzione da 45 a 36 giorni, vale a dire **dal 5 agosto al 10 settembre**.
- 7) Abrogare il così detto “filtro” in appello, quindi – nello specifico – abrogare gli artt. 342 e 348 bis del codice di procedura civile nella parte in cui prevedono – a seguito degli scellerati interventi legislativi del 2012 - le ipotesi di rigida inammissibilità ed improcedibilità dell’appello. Le predette norme sono palesemente incostituzionali in quanto limitano fortemente il sacrosanto diritto alla tutela giurisdizionale prevista dall’art. 24 della Costituzione. Il problema della lungaggine dei processi civili verrebbe in ogni caso risolto con le modifiche che ho sinora proposto, le quali ovviamente troverebbero completa applicazione –

per quanto compatibili - anche per i processi in appello. In particolare, si legga la nuova formulazione dell'art. 190 bis c.p.c. ut supra proposta.

- 8) **Introdurre una norma che preveda la responsabilità civile dei magistrati non solo per dolo o colpa grave, ma anche per un livello di colpa inferiore**, con l'obbligo da parte di ciascun magistrato di dotarsi di idonea copertura assicurativa. Il principio è il seguente: un magistrato, al pari di un avvocato, di un ingegnere, di un medico o di un cittadino qualunque, se sbaglia deve pagare.
- 9) **Tutela risarcitoria delle parti processuali contro il superamento del termine perentorio previsto dalla nuova formulazione dell'art. 190 bis c.p.c. così come da me proposta**: per quanto concerne l'obbligo in capo al giudice di decidere la causa entro un termine perentorio (vedesi la mia proposta di formulazione dell'art. 190 bis c.p.c.), è ovvio che, decorsi i suddetti termini, le parti potranno richiedere allo Stato (e non al giudice direttamente) un risarcimento monetario per il superamento del termine massimo tassativamente previsto dalla legge per la decisione della causa. Una volta risarcita la parte richiedente, lo Stato – se ricorreranno taluni presupposti che una norma dovrà appositamente prevedere – potrà rivalersi sul magistrato che non ha rispettato la perentorietà del termine. Ecco perché, anche per questo motivo, è indispensabile introdurre una norma che obblighi ciascun giudice a dotarsi di idonea copertura assicurativa.

Benché si tratti di un lavoro breve e conciso, ritengo tuttavia di aver concepito ed elaborato alcune modifiche necessarie **che da un lato raggiungono ampiamente l'obiettivo di velocizzare – e di parecchio – i tempi della giustizia civile, e dall'altro non creano pregiudizio né limitano in alcun modo i diritti e le facoltà processuali delle parti.**

Inoltre, perché il Parlamento possa modificare il codice di procedura civile così come ho sinora proposto con il presente lavoro, occorrono circa tre o quattro ore, non di più. Se poi dovesse esservi anche una seria volontà politica, non occorrono più di tre o quattro settimane per il doppio passaggio parlamentare.

Infine, proponendo le modifiche di cui sopra, **mi auguro che la politica eviti di continuare a compiere veri e propri scempi che tradiscono il cittadino: introdurre misure alternative obbligatorie alla sacrosanta tutela giurisdizionale rappresenta sia una menomazione del diritto di difesa del cittadino che intende rivolgersi ad un giudice naturale precostituito per legge ai fini di ottenere giustizia, sia una palese violazione dell'intera essenza dello Stato di Diritto.**

Se si vogliono introdurre misure alternative alla giurisdizione, lo si deve fare solo in via meramente facoltativa e non obbligatoria! Tale concetto, qualora qualcuno non lo sapesse, è ben specificato in linea generale dall'art. 24 della nostra Costituzione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [...]”.

Chi vuol intendere, intenda!

Avv. Giuseppe PALMA
del foro di Brindisi